



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale


Firenze 8 e 9 febbraio 2012

E. Ercoli – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre  
2011 – gennaio 2012

## **SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE REGIONI ORDINARIE**

(dicembre 2011 – gennaio 2012)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze 8 e 9 febbraio 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre 2011 – gennaio 2012
---	---	---

### **Sentenza. N. 325 del 2 dicembre 2011**

**Materia:** Spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli articoli 3, 81 e 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Artt. 11, commi 3,4 e 5; 13, commi 1 e 2; 37; 46; 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n.19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011- 2013 della Regione Puglia)

#### **Esito:**

1. dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 ...) relativamente agli articoli **13, commi 1 e 2** (estensione dell'esenzione dal ticket); **46** (istituzione dell'Agenzia per i problemi legati alla legalità); **51** (proroga del termine per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario in violazione di norma di principio fondamentale di contenimento di spesa) e **54** (estensione ai componenti della Giunta del collocamento in aspettativa senza assegni previsto per i consiglieri regionali)
2. dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. **37** della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 nella parte in cui abroga le lettera d) e i) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n.18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")

Preliminarmente si rammenta che la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla censura rivolta agli adempimenti previsti all'art. 11, commi 3, 4 e 5 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, ritenuti dal ricorrente "paralleli" alle misure già contemplate per l'attuazione del Piano di rientro, di cui all'accordo del 29 novembre 2010 tra la Regione Puglia ed i Ministeri competenti. Proprio per la loro natura "parallela", tali interventi sono stati considerati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ostacolo al Piano di rientro, per contrasto con l'art. 2, commi 80 e 95 della legge 191 del 2009 (finanziaria 2010) e, in definitiva, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. I suddetti commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge impugnata, sono stati abrogati dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n.5 e, di conseguenza, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato, per questa parte, di rinunciare al ricorso; ma non essendo stata accettata la rinuncia da parte della Regione Puglia, il processo non si è estinto. Tuttavia, in presenza della sopravvenuta ricordata abrogazione, della successiva rinuncia, sia pure non accettata, ed in concomitanza della mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (in linea con l'ordinanza n. 199 del 2010).



Distinta, invece, è stata la vicenda relativa alla censura rivolta ai commi 1 e 2 dell'art. 13 della medesima legge che, contrastando, ad avviso del ricorrente, con la legislazione statale di principio in materia di tutela della salute e di ordinamento della finanza pubblica (art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n.537), prevedevano sia un'estensione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), sia la spettanza alla Giunta regionale della relativa disciplina delle modalità di riconoscimento e fruizione. Anche questi due commi sono stati successivamente abrogati (precisamente dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 16 giugno 2011, n.10) e conseguentemente l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare, per questa parte, al ricorso, ma non essendo intervenuta accettazione da parte della Regione Puglia, il processo non poteva estinguersi. Inoltre, dovendosi ritenere, per il contenuto della norma, che la stessa sia stata medio tempore (circa sei mesi) applicata, non è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente.

Nel merito è stata riconosciuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2 (per i mesi in cui i suddetti commi sono stati in vigore). Per la Corte, la previsione legislativa regionale si pone contro la disciplina statale di principio in materia (art. 8, comma 16, della legge 537/1993) venendo così a violare il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Inoltre, gli interventi previsti dalla normativa regionale, avendo natura parallela alle misure presenti nel Piano di rientro, colliderebbero con l'art. 2, commi 80 e 95 della legge 191/2009, col risultato di produrre una chiara violazione del terzo comma dell'art. 117 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il riconoscimento del vizio di illegittimità costituzionale ha conseguentemente investito anche la normativa successiva che ha riproposto l'identico contenuto (art.13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14).

Non è stata parimenti pronunciata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla censura mossa all'art. 37 della medesima legge. L'articolo in questione - prevedendo l'abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati all'interno del Parco regionale naturale "Terra delle gravine" e l'abrogazione del divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del Parco (divieti presenti nelle lettere d) ed i) del comma 7 dell'art. 4 della l.r. Puglia 18/2005) - ad avviso del Presidente del Consiglio, veniva ad incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema, così violando l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., e, per la parte in cui interferiva nei confronti dell'habitat e delle specie, veniva anche a porsi in contrasto con i vincoli comunitari (direttive comunitarie), violando altresì il comma 1 dell'art. 117, Cost.

Successivamente il legislatore regionale ha ripristinato il divieto di esercizio di attività venatoria ed il divieto di transito con mezzi motorizzati all'interno del Parco ( l'art. 1, comma 1, lettera d) della legge della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 6 ha aggiunto dopo la lettera m) del comma 7 dell'art.4 della legge regionale n. 18 del 2005 (istitutiva del Parco), rispettivamente le lettere m-bis) e m-ter). Tuttavia, nonostante il ripristino dei divieti effettuato con la normativa sopra richiamata, la disposizione censurata (di rimozione dei divieti) ha avuto nel frattempo quattro mesi di applicazione e, pertanto, non poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Nel merito, la Corte ha riconosciuto anche la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n.19/2010, in quanto con la ivi prevista rimozione dei divieti sul soggiorno e circolazione nel Parco, la Regione verrebbe



ad legiferare in materia ambientale riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.117, comma 2, lettera s) Cost.. Inoltre la citata disposizione regionale, venendo ad incidere sull'habitat, si porrebbe in contrasto con i vincoli comunitari (direttive in materia) violando così anche il comma 1 dell'art. 117 Cost.

Al riguardo, è stata riesaminata la legge 394 del 1991 che detta i principi fondamentali in materia di aree naturali protette, tra i quali:

- l'art. 22, comma 1, lett. d), ai sensi del quale l'adozione dei regolamenti delle aree protette sono adottati con criteri stabiliti dalle leggi regionali in conformità ai principi di cui all'art. 11.
- l'art. 11 che, nel disciplinare il regolamento del parco, al comma 3 stabilisce: "nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat".


In assenza del regolamento del Parco, con le abrogazioni dei divieti normativi, la Regione ha permesso il transito e l'attività venatoria contravvenendo agli standard minimi previsti dalla legislazione statale e in contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria che tutela tali standard.

Relativamente alla censura rivolta all'istituzione dell'Agenzia per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale (art. 46 della legge impugnata), la Corte ha respinto le eccezioni sollevate dalla Regione Puglia di inammissibilità della questione per genericità e non sufficiente motivazione delle censure nonché l'eccezione di inammissibilità per difetto di concretezza e attualità. In particolare, in riferimento al profilo della attualità, la Corte non ritiene *"di condividere la tesi della Regione, per cui il ricorrente dovrebbe attendere una successiva legge regionale per contestare una eventuale lesione della competenza legislativa statale: è nel momento stesso in cui l'ente viene creato che l'interesse al ricorso diviene attuale, salvo poi verificare la fondatezza, nel merito, delle censure prospettate"*. Per la Corte, inoltre, avendo il ricorrente chiaramente indicato sia la normativa statale di Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( decreto - legge 4 febbraio 2010, n. 4 convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50), sia il parametro costituzionale violato ( la competenza esclusiva della Stato nella materia di sicurezza amministrativa ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.), la censura all'art. 46 non può essere tacciata di genericità.

Nel merito, viene riconosciuta fondata la questione relativa all'istituzione dell' Agenzia per i problemi legati alla criminalità, prevista all'art. 46 in quanto si pone in contrasto con la legge n. 50 del 2010 e viola l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di pubblica sicurezza.

La Corte ha ritenuto inoltre fondata la questione relativa all'art. 51 della legge impugnata (che dispone la proroga del termine per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario in attesa del completamento dell'istallazione della rilevazione automatica delle presenze).

Il rinvio stabilito dalla norma censurata si pone in contrasto con l'art. 3, comma 83 della legge 244 del 2007 che prevede, per l'erogazione degli straordinari, la previa attivazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze e rappresenta un principio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze 8 e 9 febbraio 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre 2011 – gennaio 2012
---	---	--

fondamentale di contenimento di spesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, rientrando nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pertanto la disposizione regionale censurata viola l'art. 117, comma 3 della Cost. e, in quanto opera una disparità di trattamento con i dipendenti di altre amministrazioni, viola anche l'art. 3 della Cost.

Con la sentenza in argomento viene infine ritenuto illegittimo l'art. 54 della legge della Regione Puglia che, prevedendo per i componenti esterni della Giunta regionale l'applicazione delle disposizioni in vigore per i consiglieri regionali riguardanti il collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento delle cariche pubbliche, viene a legiferare in materia di previdenza sociale che è, invece, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. ed, in considerazione della disparità di trattamento tra le cariche elettive, anche in contrasto con l'art. 3 Cost.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze 8 e 9 febbraio 2012

E. Ercoli – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre  
2011 – gennaio 2012

### **Sentenza. N. 330 del 16 dicembre 2011**

**Materia:** Livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, ordinamento civile, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma della Costituzione

**Ricorrente:** Regione Toscana

**Oggetto:** Art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.11, comma 6-bis, del decreto-legge 78/2010, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato

La sentenza in argomento offre un esempio tipico di giudizio di costituzionalità riferito alla ripartizione delle competenze statali e regionali, in quanto vertendo il giudizio su più materie, emerge maggiormente la necessità di valutare con flessibilità ed in modo equilibrato i sottostanti interessi (diritti) che trovano copertura costituzionale, sempre però rimanendo nell'ambito della legittimità e senza sconfinare in considerazioni di carattere politico.

La disposizione censurata prevede:

- una determinata procedura per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto è avviato un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative);
- i criteri da rispettare (*estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale*).

La Regione ricorrente eccepisce che, con la disposizione in argomento, Lo Stato viola l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto pone in essere una normativa di dettaglio riguardante l'organizzazione del servizio farmaceutico che rientra nella materia di tutela della salute.

Viene inoltre sostenuta la violazione dell'art.118, primo comma della Cost., perché nel caso venisse ritenuta sussistente l'attrazione in capo allo Stato della funzione amministrativa (e conseguentemente della relativa funzione legislativa, per esigenze di carattere unitario concernenti le modalità di remunerazione della spesa farmaceutica),



sarebbe stato comunque necessario coinvolgere la Regione con apposita intesa. Si richiamano in proposito le sentenze 303/2003 e 165/2007 con le quali la Corte sottolinea la legittimità della deroga al normale riparto delle competenze, a condizione che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

La Regione avanza, infine, l'ipotesi di una violazione dell'art.119, primo e secondo comma, Cost., in quanto la previsione in via unilaterale di una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica andando ad incidere sul bilancio, finisce per ledere l'autonomia finanziaria regionale.

La Corte, coerentemente con il suo precedente orientamento giurisprudenziale, individua preliminarmente i seguenti ambiti materiali oggetto della norma in questione:

- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, il cui godimento è assicurato a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza sull'intero territorio nazionale (competenza statale riservata ex art.117, comma 2, lett.m), Cost.);
- Ordinamento civile, in quanto per i prodotti farmaceutici vige il sistema del prezzo contrattato, determinato dall'autonomia contrattuale delle parti: aziende farmaceutiche, grossisti, farmacisti (competenza statale riservata ex art.117, comma 2, lett.l), Cost.);
- Tutela della salute per quanto riguarda l'organizzazione dell'esercizio farmaceutico (competenza concorrente ex art. 117, comma 3);
- Coordinamento della finanza pubblica per la finalità di riduzione della spesa per il Servizio sanitario regionale, sottesa alla norma (competenza concorrente ex art.117, comma 3, Cost.).

In relazione alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte ha riaffermato, consolidando l'orientamento già manifestato nella sentenza 271/2008, che il legislatore nazionale non esclude affatto che "una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale:

- sia preceduta dal procedimento individuato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 347/2001, conv. in L.405/2001 (individuazione dell'essenzialità e rimborsabilità del farmaco da parte della Commissione unica del farmaco e definizione dei LEA con DPR);
- operi al fine del contenimento della spesa farmaceutica e con la garanzia che continuino a erogarsi a carico del Servizio nazionale i farmaci reputati idonei a salvaguardare il diritto alla salute degli assistiti.

Considerata, pertanto, la sovrapposizione di materie di competenza statale esclusiva e regionale concorrente e la riconosciuta possibilità delle Regione di poter differenziare, a determinate condizioni, nel proprio territorio la rimborsabilità del farmaco, la Corte ha ritenuto che il legislatore statale avrebbe dovuto coinvolgere le Regioni in ottemperanza al principio di leale collaborazione.

La norma censurata è stata, pertanto, dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedendo un coinvolgimento delle Regioni ha privato di fatto le stesse di poter differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci, in violazione dell'art. 118, Cost..




Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze 8 e 9 febbraio 2012

E. Ercoli – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre  
2011 – gennaio 2012



	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze 8 e 9 febbraio 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre 2011 – gennaio 2012</p>
---	--	--

**Sentenza. N. 339 del 22 dicembre 2011**

**Materia:** Ordinamento civile, tutela della concorrenza

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli articoli 117, secondo comma, lett.e), l)

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Art. 3, comma 2, terzo periodo, art.14 comma 3 e art.14 commi 7,8,9 e 10 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale ...)

**Esito:**

- Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n.19 nella parte in cui dispone: “le economie risultanti dalla riduzione dell’organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell’articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004”,
- Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. Lombardia, nella parte in cui, modificando la l.r. 26 2003, ha introdotto l’art. 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di cui il comma 3, così dispone: “La Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del d. lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo”;
- Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della l.r. 19/2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26/2003, ha introdotto l’art. 53-bis, e in questo, i censurati commi 7,8,9 e 10.

Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 3, comma 2, terzo periodo della l.r. Lombardia 19/2010, che – sostituendo l’art. 25, comma 6 della l.r.20/2008 - destina le economie, risultanti dalla riduzione dell’organico complessivo della dirigenza, alla valorizzazione delle posizioni organizzative.

Per la Corte, essendo stato privatizzato il rapporto di impiego dei dipendenti regionali (sentenza 77 del 2011, punto 3 del considerato in diritto), è da ritenere che la disciplina di un aspetto del trattamento economico rientri nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. Coerentemente con tale orientamento, le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplinano la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale.

Maggiore complessità presenta invece il ricorso verso l’art. 14, comma 3, della l.r.19/2010 che, modificando la l.r.26/2003 (riguardante, tra l’altro, la gestione dei rifiuti e



dell'energia) introduce l'art. 53-bis, recante il censurato comma 3, che recita: "La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del D.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".

L'oggetto della questione è la verifica della competenza o incompetenza della Regione a intervenire legislativamente in materia di procedure ad evidenza pubblica, che avendo per finalità la tutela e la garanzia della concorrenza, dovrebbe rientrare nella sfera di competenza riservata allo stato ex art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.

Il richiamato art. 12, a cui la norma censurata fa riferimento relativamente alle procedure ad evidenza pubblica, è stato più volte riformulato nel corso del tempo e, a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 1, comma 483 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), conteneva la seguente disposizione: "*con provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara*". La disposizione è stato oggetto di scrutinio costituzionale con la sentenza 1/2008 che risulta di particolare interesse per conoscere l'orientamento della Corte ai fini della verifica della competenza o incompetenza della Regione a intervenire legislativamente in materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa riservata per finalità di tutela e garanzia della concorrenza.

Per la Corte, il decreto previsto nella disposizione citata "*è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzatori, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione)*".

*"In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005)".*

Semplificando, la Corte ha dichiarato in materia la competenza statale riservata ai fini di tutela della concorrenza congiuntamente alla competenza statale per attrazione in sussidiarietà in considerazione di interessi unitari della gestione di una risorsa strategica, ha però anche riconosciuto la necessità di coinvolgere a livello amministrativo le Regioni, rimettendo infine alla discrezionalità del legislatore l'adozione di regole sul detto coinvolgimento amministrativo.



A seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 12 del D.lgs. 79/1999 - come modificato dall'art.1, comma 483 della legge 266/2005 (nella parte in cui non prevedeva un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto) - il legislatore statale è intervenuto in materia con l'art. 15, comma 6-ter, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 122 del 2010, che ha, infine, sostituito il comma 2 del più volte citato art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 come segue: *"Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ..."***

**Contrariamente alla richiamata ricostruzione operata dalla Corte costituzionale** delle competenze legislative e amministrative statali e regionali, **l'art. 14, comma 3, della l.r.19/2010 della Lombardia**, modificativo della l.r.26/2003 (riguardante, tra l'altro, la gestione dei rifiuti e dell'energia), introducendo l'art. 53-bis, recante il censurato comma 3, **attribuisce alla Regione una potestà legislativa che non le compete.**

Nel ritenere illegittima una potestà legislativa regionale in materia, la Corte, pronunciandosi sull'art. 15, comma 6-quater del d.l. 78/2010, come convertito nella legge 122/2010, ha anche negato l'esistenza di apposita clausola di cedevolezza.

Per la Corte, il citato comma 6-quater, nello stabilire che le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 15 si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, precisa che ciò possa avvenire per quanto di loro (regionale) competenza, **ribadendo così che l'esercizio della detta potestà legislativa da parte delle Regioni deve rimanere nell'ambito della competenza loro propria, onde resta esclusa ogni intrusione nella competenza esclusiva dello Stato.**

La Corte ha anche affermato che, in presenza di precedente censura costituzionale in materia, non è nemmeno ipotizzabile un intervento regionale pro-concorrenziale ed ha precisato che la eventuale inerzia statale non può giustificare un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze quale è stabilito dall'art. 117 Cost.

Come sopra anticipato, sono stati oggetto di censura anche i commi 7,8,9 e 10 (concernenti l'affidamento per l'esercizio degli impianti di grandi derivazioni idroelettriche) dell'art. 53-bis, inserito nella legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dall'art. 14 della legge della Regione Lombardia n.19 del 2010.

La normativa della Regione oggetto di censura costituzionale prevede:

- Ai sensi del comma 7 dell'art. 53-bis, la Regione Lombardia, allo scadere delle concessioni in essere acquisisce le opere e gli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile che li metteranno a disposizione del soggetto affidatario (individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8, sia con le procedure di cui a comma 9).
- Mentre le procedure di cui al comma 2 richiamano l'indizione di gare ad evidenza pubblica, il comma 8, oltre a richiamare nuovamente l'evidenza pubblica, consente di




affidare direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, purché siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali (che comunque richiedono l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica).

- Ai sensi del comma 9, infine, per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico ricadenti nelle province montane, in deroga ai commi 2 e 8, l'affidamento avviene direttamente, sia pure nel rispetto di determinati requisiti per la scelta del socio privato.

Diversamente dalla sopra indicata disciplina regionale, che lascia la discrezionalità di ricorrere all'affidamento diretto, la legislazione statale richiede le procedure di gara ad evidenza pubblica la cui disciplina spetta allo Stato in quanto rientrante nella competenza riservata per finalità di tutela della concorrenza. In proposito, sopra è già stato ricordato che la determinazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara sono determinati da organi statali (Decreto ministeriale) previa intesa con la Conferenza unificata (attuale versione dell'art. 12, comma 2 del d.lgs. 79 del 1999). La suddetta norma è stata successivamente integrata dalla disposizione di cui alla lettera a), comma 6, dell'art. 15 del d.l. 78/2010, come convertito nella legge 122/2010 ai sensi della quale, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, l'amministrazione competente indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza.

La Corte ha, pertanto, dichiarato i suddetti commi 7,8,9 e 10 (norma, quest'ultima, di esecuzione dei commi precedenti) illegittimi in quanto contrastanti con la normativa dello Stato, legittimamente adottata nell'esercizio della sua competenza riservata esclusiva, e con i principi di derivazione comunitaria a tutela della concorrenza (Art. 117, secondo comma, lett. e) e primo comma Cost.).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze 8 e 9 febbraio 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, dicembre 2011 – gennaio 2012
---	---	---

**Sentenza. N. 14 del 26 gennaio 2012**

**Materia:** Aree naturali protette

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s) e 118 Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Art. 1 della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante (Modifica dell'art. 2 della L. R. 18 maggio 2000, n. 96 – Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri)

**Esito:** dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 60/2010.

L'art. 1 della legge regionale impugnata, modificando i confini della riserva naturale “Pineta Dannunziana”, ampliandola di un terzo, violerebbe, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'art. 118 Cost. per mancato rispetto delle disposizioni statali e Regionali che regolano la materia e perché non è stata consentita la partecipazione al procedimento di istituzione della nuova area protetta degli enti locali territorialmente interessati. Per il ricorrente, la norma violerebbe inoltre l'art.117, secondo comma, lett. s) Cost. che riserva allo Stato la competenza ambientale.

Nell'accogliere i motivi di censura, la Corte evidenzia, in particolare, il contrasto della normativa impugnata con il principio fondamentale (per la disciplina delle aree naturali protette regionali) della partecipazione al procedimento di istituzione degli enti locali territorialmente interessati (principio dettato dall'art. 22 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e recepito nella legge – quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38).

Per la Corte, la partecipazione degli enti locali al procedimento istitutivo delle aree protette ha un rilevanza più che formale, in quanto consente “un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità dell'area”. La norma impugnata, non prevedendo, pertanto, tale “compiuto e bilanciato apprezzamento”, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s).

Richiamando la propria giurisprudenza (sentenza 315 del 2010), la Corte ammette che la Regione possa ampliare la tutela in materia ambientale, purché siano rispettati i principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi.